

Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 30334 /2021

Il giudice, decidendo sul ricorso che precede, osserva:

l'art. 19-ter, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 prevede che "[I] controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d)-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione".

L'indicazione di uno specifico rito destinato alla cognizione delle questioni inerenti alle ipotesi richiamate dalla norma – tra cui figura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – indica che la Questura è competente a decidere su tali istanze.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che, dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente ha inoltrato l'istanza, completa della documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione del rapporto di lavoro, in data 05.03.2021 alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione.

L'art. 19, comma 1.1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Nella specie, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo presso l'AZIENDA AGRICOLA PAOLO PELOSI, con sede legale in Roma, con comunicazione Unilav e relative buste paga aggiornate ad aprile 2021. Inoltre, ha prodotto copia del certificato di residenza in Roma.

L'ingresso nel mondo del lavoro indica un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

p.q.m.

riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte

ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l.
130/2020;
spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 21 giugno 2021

Il Giudice

Corrado Bile